

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, DI  
CONSULENZA, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE DALL'UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DEL SANNIO IN CONTO TERZI  
( D.R. n. 1384 del 4 novembre 2005)**

**Articolo 1**

**Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione che l'Università degli Studi del Sannio, di seguito denominato anche "Commissionario", svolge, nel rispetto della sua primaria funzione scientifica e didattica, per conto di enti pubblici e privati, imprese, società, consorzi, fondazioni e organismi comunitari, di seguito denominati anche "Committenti":

- a) in attuazione dei principi fissati dagli articoli 4 e 25, comma 4, lettera e), dello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 4 luglio 2001, n. 615, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 2 agosto 2001, n. 178, e dall'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 4, comma 5, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- c) nel rispetto delle disposizioni contenute:
  - 1) nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato dall'Università degli Studi di Salerno con Decreto Rettorale del 24 novembre 1994, n. 5135, e recepito dall'Università degli Studi del Sannio, con Decreto Rettorale del 23 gennaio 1999, n. 2;
  - 2) nel Regolamento per la Costituzione e l'Organizzazione dei Dipartimenti e nello schema-tipo di Regolamento Interno di Funzionamento dei Dipartimenti, emanati con Decreto Rettorale del 23 maggio 2001, n. 515.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti derivanti da Convenzioni stipulate tra l'Amministrazione Centrale, i Centri di Ateneo, i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali e di Eccellenza della Ricerca ed altre Strutture decentrate per lo svolgimento di prestazioni analoghe o, comunque, assimilabili a quelle "in conto terzi".

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte nell'interesse preminente del Committente e con il prevalente impiego di risorse logistiche, umane e strumentali in dotazione alle Strutture e alle Unità Organizzative dell'Ateneo interessate dalle "commesse" (Amministrazione Centrale, Centri di Ateneo, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio, Centri di Eccellenza della Ricerca, ecc.).

4. Non sono soggette alle disposizioni contenute nel presente Regolamento le attività svolte in collaborazione e per conto di Pubbliche Amministrazioni, dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici e privati, da Dipartimenti e Strutture assimilate, sulla base di finanziamenti nazionali o comunitari regolati da disciplina diversa da quella del presente regolamento.

**Articolo 2**

**Definizione delle attività svolte in conto terzi**

1. Le attività svolte in conto terzi possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) attività di ricerca, consulenza e servizio;
- b) attività di formazione.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono:

- per attività di ricerca tutte le attività, sia in campo scientifico che in campo tecnologico, a preminente carattere innovativo, nel metodo o nel merito, a livello teorico o applicativo;
- per attività di consulenza:

- a) le attività di indirizzo di ricerche o di progetti;
  - b) le attività di supporto tecnico e scientifico a studi a carattere monografico;
  - c) i pareri su questioni tecniche e scientifiche;
  - d) i pareri su attività progettuali, collaudi e studi di fattibilità;
  - e) le attività di assistenza tecnica e scientifica nella redazione di piani e programmi;
  - f) le attività di verifica e di monitoraggio dei risultati di programmi e sistemi, anche di natura gestionale.
- per attività di servizio: analisi, anche numeriche, sperimentazioni, controlli, prove e tarature, ivi incluse quelle che prevedono il rilascio di documentazioni tecniche o di certificazioni dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture;
  - per attività di formazione si intendono tutte le attività relative alla progettazione, organizzazione e svolgimento di corsi di tirocinio, di formazione e aggiornamento professionale, seminari, master, cicli di conferenze, nonché ogni altra attività formativa e didattica che non rientri nei compiti istituzionali dell'Ateneo.

### **Articolo 3 Convenzioni**

1. Le attività in conto terzi, come definite nel precedente articolo 2, possono essere svolte solo sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il "Committente" e il "Commissionario", che dovranno essere predisposte sulla base dello schema annesso al presente Regolamento (Allegato "A").
2. Nella Convenzione debbono essere specificati:
  - a) l'oggetto della prestazione;
  - b) le condizioni e i termini di esecuzione della prestazione;
  - c) le modalità di utilizzazione e pubblicazione di eventuali risultati della prestazione, ivi compresi le invenzioni e i brevetti;
  - d) l'eventuale conferimento di borse di studio da assegnare per studi e ricerche connesse alle attività oggetto della prestazione;
  - e) il nominativo del Coordinatore e/o del Responsabile scientifico di tutte le attività oggetto della prestazione, da designare tra i docenti, i ricercatori e i dirigenti afferenti alla Struttura interessata dalla "commessa", limitatamente alle attività di ricerca, di formazione e di consulenza, e tra il personale tecnico di ruolo assegnato alla Struttura stessa e inquadrato nelle Categorie EP o D, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica e di Elaborazione Dati, limitatamente alle attività di servizio;
  - f) il corrispettivo complessivo della prestazione, determinato in base alle tipologie di spesa individuate nel successivo articolo 6, con il relativo quadro economico.
3. Con riferimento a quanto previsto dalla lettera c) del comma precedente, la materia sarà disciplinata da apposito Regolamento.
4. Il ricorso a figure professionali esterne per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione è consentito nel rispetto delle norme contenute in apposito Regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione, soltanto nel caso in cui le attività oggetto della "commessa" non possano essere svolte, in parte, dal personale interno per la mancanza di competenze specifiche o per l'indisponibilità delle stesse all'interno della Struttura interessata, ovvero, in subordine, all'interno dell'Ateneo.
5. In ogni caso l'importo destinato alla stipula di contratti di collaborazione con figure professionali esterne non potrà superare il 49 % dell'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito nella convenzione, fatte salve eccezionali e motivate esigenze previamente valutate e approvate dal Senato Accademico.
6. L'importo complessivo delle penali non potrà superare l'1% dell'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito nella convenzione.
7. Nel caso in cui la convenzione preveda l'utilizzo, da parte del "committente", del Logo dell'Ateneo, lo stesso dovrà essere concesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento

di Ateneo per l'erogazione di contributi destinati all'organizzazione di convegni scientifici e per la concessione del logo e del patrocinio gratuito, emanato con Decreto Rettorale n. 332 del 21 aprile 2004.

8. Nelle convenzioni aventi per oggetto attività di consulenza, il Committente non può utilizzare i risultati delle stesse per perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nella convenzione.

9. La stipula delle Convenzioni di cui al precedente articolo 2 deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, quando si tratta di attività che riguardano l'Amministrazione Centrale o i Centri di Ateneo non dotati di autonomia di bilancio, dai Consigli di Dipartimento, quando si tratta di attività che riguardano i Dipartimenti, e dai competenti organi di gestione, quando si tratta di attività che riguardano altre Strutture decentrate (Centri Interdipartimentali di Ricerca o di Servizio, Centri di Eccellenza della Ricerca, ecc.). In sede di autorizzazione alla stipula deve essere approvato l'articolato di spesa della convenzione, secondo gli elementi di cui all'articolo 4, che potrà essere successivamente modificato a seguito di esigenze sopravvenute.

10. L'autorizzazione alla stipula può essere rilasciata solo dopo il previo accertamento della sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) l'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione deve essere compatibile con lo svolgimento delle attività che rientrano nei normali compiti della Struttura interessata dalla "commessa";
- b) le attività oggetto della Convenzione non debbono rientrare tra quelle istituzionali dell'Ateneo.

11. L'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla stipula della Convenzione determina, ove necessario, anche l'importo di eventuali tariffe, con riferimento alle tariffe di mercato, ai tariffari approvati da ordini e collegi professionali o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, in base alla natura e all'oggetto della prestazione, alla complessità delle attività che la caratterizzano e agli elementi costitutivi del relativo corrispettivo.

12. Le convenzioni sono stipulate, per l'Amministrazione Centrale e i Centri di Ateneo non dotati di autonomia di bilancio, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e, per i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizio e i Centri di Eccellenza della Ricerca, dai rispettivi Responsabili.

13. Le Convenzioni stipulate dai Direttori di Dipartimento o dai Responsabili delle altre Strutture decentrate debbono essere trasmesse, entro un mese dalla loro sottoscrizione, ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale.

#### **Articolo 4**

##### **Determinazione del corrispettivo**

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento si debbono considerare le seguenti tipologie di spesa:

- a) costo per acquisto e/o noleggio di beni e servizi;
- b) costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature scientifiche e didattiche utilizzate;
- c) costi delle risorse umane impiegate, sia interne che esterne;
- d) costi generali sostenuti dalla Struttura per lo svolgimento delle attività relative alla "commessa";
- e) costi per eventuali oneri previdenziali ed erariali;
- f) costi derivanti da incarichi di missione del personale per lo svolgimento di attività connesse alla esecuzione della prestazione, ivi compresi gli eventuali oneri assicurativi;
- g) costo di eventuali borse di studio;
- h) quota di accantonamento per il Fondo Comune di Ateneo.

## **Articolo 5**

### **Articolazione dei compensi per la remunerazione delle risorse umane**

1. Gli emolumenti per la copertura dei costi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono definiti, sulla base dell'effettivo impegno lavorativo, dal Direttore della Struttura, su proposta del Responsabile scientifico della convenzione, in relazione alla tipologia e alle modalità dell'attività svolta.
2. Successivamente alla conclusione delle attività previste nella Convenzione, il Coordinatore e/o Responsabile scientifico predisponde apposito elenco con i nominativi dei docenti, dei ricercatori e delle unità di personale tecnico ed amministrativo che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato allo svolgimento delle predette attività e specifica, per ciascuno di essi, i relativi compensi.
3. La liquidazione dei compensi al personale è effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi pattuiti nelle convenzioni.

## **Articolo 6**

### **Quote del corrispettivo con destinazione vincolata**

1. Alle spese generali di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 4, deve essere riservata una quota pari ad almeno il 10 % dell'intero corrispettivo.
2. Alla quota di accantonamento di cui al primo comma, lettera h), dell'articolo 4 deve essere riservato il 6 % dell'intero corrispettivo.
3. L'utilizzo di eventuali economie dovrà essere deliberato dai competenti organi delle Strutture interessate, su proposta del Coordinatore e/o del Responsabile Scientifico, nel rispetto, comunque, del vincolo di destinazione previsto e determinato dal primo comma, lettera h), dell'articolo 4 e del comma 2 del presente articolo.

## **Articolo 7**

### **Modalità di impiego del personale tecnico ed amministrativo e criteri di determinazione dei relativi compensi**

1. Le unità di personale tecnico ed amministrativo impiegate nelle attività in conto terzi:
  - a) possono riservare allo svolgimento delle stesse una quota non superiore, nell'arco di ciascun trimestre, al 30% del loro normale orario di lavoro;
  - b) debbono certificare l'attività residuale, ove possibile, con il sistema di rilevazione automatica delle presenze, ovvero, in mancanza, con la tenuta e l'aggiornamento di appositi registri, vidimati dal Coordinatore e/o del Responsabile scientifico al termine delle predette attività.
2. Qualora le unità di personale tecnico ed amministrativo chiamate a collaborare direttamente allo svolgimento delle attività in conto terzi afferiscano a Struttura diversa da quella interessata dalla "commessa" e intendano avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente, la loro partecipazione alle predette attività deve essere previamente autorizzata:
  - a) dal Responsabile della Struttura alla quale esse afferiscono;
  - b) dal Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della Struttura interessata dalla "commessa", qualora si tratti di unità di personale che prestano servizio nelle Unità Organizzative dell'Amministrazione Centrale.
3. Al fine di garantire a tutto il personale tecnico ed amministrativo pari opportunità di formazione, qualificazione e arricchimento professionale, i Coordinatori e/o Responsabili Scientifici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) del presente Regolamento, il Direttore Amministrativo e i Responsabili di Strutture e Uffici, ciascuno per la parte di loro competenza, adottano, nella scelta dei dipendenti chiamati a collaborare direttamente allo svolgimento delle attività in conto terzi, il criterio della rotazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui un solo dipendente sia in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico e di altri casi straordinari o eccezionali.
4. In ogni caso è fatto salvo il principio che nessun dipendente, senza il proprio consenso, può essere obbligato a svolgere attività in conto terzi.

5. I compensi spettanti al personale tecnico ed amministrativo direttamente coinvolto nelle attività in conto terzi debbono essere determinati sulla base dei seguenti criteri:

- a) conoscenze e specifiche competenze di carattere tecnico;
- b) tempo dedicato allo svolgimento delle attività;
- c) responsabilità derivante dalla eventuale sottoscrizione di relazioni o risultati di prove, analisi, sperimentazioni, ecc..

#### **Articolo 8**

##### **Fondo Comune di Ateneo**

1. Il Fondo Comune di Ateneo viene ripartito tra il personale tecnico ed amministrativo, di ruolo e non di ruolo, applicando i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva integrativa. In ogni caso la quota spettante ai dipendenti va calcolata in ragione della Categoria di appartenenza (B, C, D, EP), del regime di impegno orario e dell'effettivo servizio prestato dal dipendente nel periodo di riferimento.

2. Il Fondo Comune di Ateneo è liquidato con cadenza annuale, in ogni caso successivamente all'effettivo accredito dei relativi corrispettivi.

#### **Articolo 9**

##### **Rendicontazione**

1. Al termine della prestazione, il Coordinatore e/o del Responsabile scientifico indicato nella Convenzione redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo.

2. La predetta relazione deve, altresì, contenere le seguenti informazioni:

- a) i nominativi dei docenti, dei ricercatori e delle unità di personale tecnico ed amministrativo, di ruolo e non di ruolo, che hanno collaborato direttamente allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione, con l'indicazione dei relativi emolumenti;
- b) le figure professionali esterne alle quali è stato necessario fare ricorso, con l'indicazione dei nominativi e dei relativi emolumenti;
- c) l'impegno temporale complessivo del personale tecnico ed amministrativo, di ruolo e non di ruolo, che collabora direttamente allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione.

3. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione e il consuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti a cadenza annuale.

4. Il consuntivo delle spese deve essere, inoltre, controfirmato, a seconda della Struttura interessata dalla "commessa", dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 12, del presente Regolamento.

5. Le relazioni e i consuntivi di cui al presente articolo debbono essere trasmessi, entro sessanta giorni dalla esecuzione della prestazione, ai competenti uffici dell'Amministrazione Centrale.

6. Tutti i dati relativi agli incarichi conferiti ai docenti, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere trasmessi, entro i termini all'uopo fissati, ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale per il monitoraggio e il controllo degli incarichi stessi.

#### **Articolo 10**

##### **Norme finali e transitorie**

1. Alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.

2. Su richiesta dei relativi Responsabili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere applicate, in deroga a quanto disposto nel comma precedente, anche alle Convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore.

3. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione, nel rispetto di modalità e termini previsti dall'articolo 62, comma 2 del

Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 6 novembre 2001, n. 972.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio e nei Regolamenti di Ateneo.

5. Le convenzioni disciplinate dal presente Regolamento sono soggette a registrazione solo in caso d'uso.

“A”**CONVENZIONE PER ATTIVITA' IN CONTO TERZI**

TRA

... (in seguito anche: Committente), con sede in ... alla via ... cod. fisc. ..., partita I.V.A. ..., rappresentata da ...

E

Università degli Studi del Sannio – ... *[indicare unità organizzativa dell'Università interessata: Amministrazione centrale, Dipartimento o altra struttura autonoma]* (in seguito anche: Commissionario), cod. fisc. e partita I.V.A. ..., con sede in Benevento, via/piazza ..., in persona del Prof. ... *[indicare qualifica: Direttore del Dipartimento o altro]*, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del ... n. ... del ...,

**PREMESSO CHE**

- il Committente intende affidare a ... *[indicare unità organizzativa dell'Università]* lo svolgimento di una prestazione di ... *[specificare il tipo di prestazione: ricerca, formazione, consulenza, servizio]* al fine di ...;
- ... *[indicare unità organizzativa dell'Università]* possiede le competenze necessarie per l'espletamento dell'attività affidatagli dal Committente;
- l'oggetto dell'attività non rientra nei compiti istituzionali dell'Università e l'attività è di prevalente interesse del Committente;
- l'esecuzione della medesima attività non pregiudica il normale svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università;
- nella seduta del ... il Consiglio ... ha autorizzato la stipula di una convenzione in conto terzi avente ad oggetto attività di ... ed ha approvato il relativo schema di convenzione,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art.1**

Le premesse che precedono formano parte integrante della presente convenzione.

**Art.2****Oggetto della pattuizione**

Il Committente affida a ... *[indicare unità organizzativa dell'Università]* lo svolgimento della seguente attività ... *[descrivere la natura e l'oggetto della prestazione]*.

Il programma di lavoro dettagliato dell'attività è allegato alla presente convenzione *sub* lett. “A” e ne forma parte integrante.

**Art.3**

**Responsabilità scientifica**  
**Il Coordinatore e/o Responsabile  
scientifico dell'attività oggetto della presente  
convenzione è ... .**

**Art.4**

**Durata**

L'attività di cui al precedente art. 2 dovrà essere conclusa entro il ... *[indicare la data]*.

*Ovvero*

L'attività di cui al precedente art. 2 dovrà essere conclusa entro il termine di ... *[indicare il numero di mesi/anni]* a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

**Art.5**

**Corrispettivo**

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione il Committente corrisponderà al Commissionario la somma complessiva di € ..., oltre I.V.A. come per legge, se dovuta.

**Art.6**

**Modalità di erogazione del corrispettivo**

Il pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 5 avverrà in un'unica soluzione su presentazione di fattura da parte del Commissionario entro il termine di giorni ... dalla consegna della relazione scientifica finale al Committente *[se trattasi di prestazione di ricerca o di consulenza]* ovvero entro il termine di giorni ... dal completamento dell'attività oggetto della convenzione *[se trattasi di prestazione di formazione o di servizio]*.

*Ovvero*

Il pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 5 avverrà su presentazione di fattura da parte del Commissionario in n. ... rate di pari importo con cadenza ... a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il pagamento dell'ultima rata avverrà entro il termine di giorni ... dalla consegna della relazione scientifica finale al Committente *[se trattasi di prestazione di ricerca o di consulenza]* ovvero entro il termine di giorni ... dal completamento dell'attività oggetto della convenzione *[se trattasi di prestazione di formazione o di servizio]*.

**Art.7**

**Penali**

*[eventuale]*

La penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di esecuzione dell'attività, risultante dall'art. 4, è fissata in € ..., fermo restando che l'ammontare massimo della penale non potrà superare l'1 % del corrispettivo stabilito dall'art. 5. La somma eventualmente dovuta a titolo di penale sarà detratta dal corrispettivo.

Per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei pagamenti rispetto al termine stabilito dall'art. 6, il Committente dovrà corrispondere al Commissionario gli interessi legali.

**Art.8**

**Personale**

Lo svolgimento dell'attività sarà affidato al personale individuato ad esclusiva cura del Commissionario, secondo le proprie norme istituzionali, in rapporto di lavoro dipendente o di

collaborazione con lo stesso, senza che per detto personale derivi alcun rapporto con il Committente.

A tutti gli oneri relativi, nessuno escluso, farà fronte il Commissionario, senza alcuna possibilità di rivalsa, anche solo parziale nei confronti del Committente.

Il Commissionario, eccezionalmente e sulla base di adeguata motivazione, potrà chiedere il supporto di personale del Committente, che dovrà essere dallo stesso espressamente autorizzato, senza che ciò comporti variazioni del corrispettivo stabilito dall'art. 5 e che nei confronti dello stesso sorga alcun obbligo a carico del Commissionario.

## **Art.9**

### **Assicurazioni**

Il Commissionario provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale e, laddove previsto dalla normativa vigente in materia, di eventuali collaboratori esterni che partecipino allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

## **Art.10**

### **Sicurezza**

Il personale dipendente del Commissionario e gli eventuali collaboratori esterni dello stesso, e comunque tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipino allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle medesime attività.

## **Art.11**

### **Risultati**

I risultati non brevettabili ottenuti nell'esecuzione dell'attività affidata al Commissionario sono di esclusiva proprietà del Committente, il quale ne potrà disporre pienamente *[N.B. Salvo diversa previsione nella convenzione i risultati delle attività di consulenza non possono essere utilizzati per perizie di parte in vertenze di carattere legale, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento]*.

L'utilizzo per qualsiasi fine dei predetti risultati dovrà essere formalmente autorizzato dal Committente.

L'utilizzo, come sopra autorizzato, dovrà recare l'indicazione *"Lavoro eseguito per conto di ... "*.

La proprietà e l'utilizzazione di eventuali risultati brevettabili sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti *[nel caso sia commissionata un'attività di ricerca]*.

## **Art.12**

### **Recesso**

*[eventuale]*

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso del Commissionario, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso.

In caso di recesso del Committente, quest'ultimo dovrà corrispondere al Commissionario un importo proporzionato al lavoro già svolto e, comunque, rimborsare tutte le spese sostenute, se di ammontare superiore, fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

## **Art. 13**

### **Trattamento dei dati personali**

Le parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento della sottoscrizione della stessa.

**Art.14**  
**Oneri fiscali**

**A) SOGGETTO PRIVATO:**

**1) Attività imponibile I.V.A.:**

Le attività oggetto della presente convenzione sono imponibili I.V.A., secondo l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti.

**2)Attività esenti I.V.A.:**

Le attività oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A., fermo restando gli obblighi fiscali (fatturazione, registrazione ecc.).

**B) ENTE PUBBLICO:**

**1)Attività imponibile I.V.A.:**

Le attività oggetto della presente convenzione sono imponibili I.V.A..

**2)Attività esenti da I.V.A.:**

Le attività oggetto della presente convenzione sono esenti I.V.A., fermo restando gli obblighi fiscali (fatturazione, registrazione, ecc.).

**C)Nei casi sub 1) A) e B), i relativi documenti contabili sono esenti da imposta di bollo; nei casi sub 2) A) e B), i documenti contabili sono soggetti all'imposta di bollo a carico del committente.**

**D)Le attività commissionate dall'Amministrazione al Dipartimento e viceversa ovvero da un Dipartimento ad un altro Dipartimento della stessa Amministrazione sono esclusi dall'applicazione dell' I.V.A., ed esenti da imposta da bollo, in quanto trattasi di prestazioni interne dello stesso soggetto giuridico.**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ed a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata.

**Art.15**

**Foro competente**

**Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione è competente, in ogni caso, il Foro di Benevento.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Benevento,

**Il Committente**

**Il Commissionario**

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., si approvano specificamente le clausole relative all'art. 12 "Recesso" e all'art. 15 "Foro competente".

**Il Committente**

**Il Commissionario**

Benevento,